

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 18/03/2022 n. 321

Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. - 4 L.R. 11/2019 (SCREENING). COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R4-R13) - PROPONENTE: TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che il 02.07.2021, protocollo provinciale n. 26311 e n. 26375 del 05.07.2021, è pervenuta a questa Area da parte della società **Trozzi Autodemolizioni srl** (d'ora in poi Proponente), P.I. 02388690428 e sede legale in Via Marconi n. 118 - 60015 Falconara Marittima (AN), istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 4 della l.r. n. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", avente ad oggetto un **impianto per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R4-R13)**, nel comune di Falconara Marittima; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019, Allegato B2 punto 7 lettera n) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006* e lettera o) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*;

la società Trozzi Autodemolizioni srl svolge attività di raccolta e recupero dei veicoli fuori uso, affiancata da messa in riserva e recupero (R13 – R4) di rifiuti speciali non pericolosi di terzi;



Provincia
di Ancona

le modifiche proposte riguardano essenzialmente la realizzazione di una nuova tettoia in adiacenza all'opificio aziendale e l'inserimento, tra quelle già autorizzate, dell'operazione di recupero R12 per tutti i codici EER di rifiuti di terzi in ingresso;

l'impianto oggetto di intervento è sito in via Marconi 118 nel Comune di Falconara Marittima e ricade, rispetto al catasto, nel Foglio 10 particella 1149;

DATO ATTO conseguentemente che:

a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 07.07.2021 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

contestualmente, con nota prot. n. 27135, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;
- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;
- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 20.09.2021;
- richiedere al Comune di Falconara Marittima il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

• richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;

VISTI in tal senso i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

ASUR prot. n. 122975 del 16.07.2021, assunto al ns. prot. n. 28276 di pari data;

A.R.P.A.M. prot. n. 25331 del 05.08.2021, assunto al ns. prot. n. 30693 di pari data;

PRESO ATTO altresì del Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Falconara Marittima con nota prot. n. 35148 del 05.08.2021 assunto al ns. prot. n. 30742 di pari data;

DATO ATTO che alla luce dell'emanazione della legge n. 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che ha apportato delle modifiche, tra l'altro, all'art. 19 del d.lgs. 152/2006, prevedendo al comma 6 che "*...l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti...*" con nota prot. n. 32655 del 26.08.2021 si è provveduto a richiedere al Proponente documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di riscontro a quanto evidenziato nei contributi istruttori di ASUR e A.R.P.A.M. precedentemente citati nel termine ultimo di dieci giorni, pena il respingimento dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 02.09.2021 e assunta al ns. prot. n. 33180 di pari data, il Proponente ha richiesto la sospensione del procedimento di cui trattasi per quarantacinque giorni;



Provincia
di Ancona

DATO ATTO che la richiesta è stata accolta con nota della Scrivente prot. n. 33383 del 03.09.2021, contenente altresì l'individuazione della scadenza dei termini per la presentazione delle integrazioni, prevista per il 17.10.2021;

VISTO quanto trasmesso dal Proponente a riscontro delle richieste di cui alla succitata nota prot. n. 32655 del 26.08.2021 il 14.10.2021 (ns. prot. n. 38129 di pari data), su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. e all'ASUR gli apporti istruttori di competenza (nota prot. n. 38945 del 21.10.2021);

PRESO ATTO in tal senso dei seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*):

ASUR prot. n. 179528 del 28.10.2021, assunto al ns. prot. n. 39662 di pari data;

A.R.P.A.M. prot. n. 36003 del 05.11.2021, assunto al ns. prot. n. 40462 di pari data;

DATO ATTO:

dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato C alla l.r. 11/2019;

che, per le motivazioni riportate nella stessa Istruttoria Tecnica, redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato I*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;

la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio*";

l'Allegato B2 alla stessa, punto 7 lettera n) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e lettera o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;*

il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*";

il successivo comma 6, che recita: "*L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, Omissis*";

VISTI inoltre:



il comma 7 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: “*Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e , ove richiesto dal proponente ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.*”;

l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, “*Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.*”;

l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: “*Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.*”;

il successivo comma 4, che recita “*I proventi - OMISSIS - sono destinati:*

a) *per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;*

b) *per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.*” ;

il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti *web* di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*”;

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*”;

il “*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30.01.2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: “*Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021.*”;

la successiva Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 1839 del 30.12.2021 ad oggetto “*Posizioni Organizzative - Proroga degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti con proprie precedenti determinazioni di conferimento del 28/04/2020 e del 26/05/2020*”;

ACCERTATO l'assolvimento degli oneri di bollo da parte del Proponente - marca da bollo da 16 €, codice identificativo: 01200524774926;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

- I. Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle condizioni ambientali, condivise con il Proponente** e contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto un **impianto per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R4-R13)**, nel comune di Falconara Marittima, in via Marconi 118 su un'area censita catastalmente al Foglio 10, particella 1149, a seguito di istanza pervenuta il 02.07.2021, protocollo provinciale n. 26311 e n. 26375 del 05.07.2021, da parte della società **Trozzi Autodemolizioni srl**, P.I. 02388690428 e sede legale in Via Marconi n. 118 - 60015 Falconara Marittima (AN).
- II. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società **Trozzi Autodemolizioni srl**, P.I. 02388690428 e sede legale in Via Marconi n. 118 - 60015 Falconara Marittima (AN).
- III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- IV. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Falconara Marittima, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, nonché agli SCA – Soggetti competenti ambientali- coinvolti nel procedimento.
- V. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- X. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990,

è la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 18/03/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/600